

(N. 2137)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1987

Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-bis, 263-ter e 304-bis
del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa della definitiva approvazione della legge di delega al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale e, conseguentemente, della redazione, approvazione e concreta entrata in vigore del codice stesso, è ormai da tutti sentita l'esigenza, già a suo tempo fatta propria dal Governo nel suo programma, di interventi legislativi che, pur innestati nell'attuale sistema processuale penale, costituiscono forme di anticipazione del nuovo sistema in quelle materie particolarmente caratterizzate dallo spirito innovativo della riforma e nelle quali la discrasia tra vecchio e nuovo è tale da dover essere urgentemente colmata.

Per far fronte a tale esigenza il presente disegno di legge si propone di intervenire con l'obiettivo di:

1) ampliare l'incidenza dei principi costituzionali nella regolamentazione dei provvedimenti di cattura limitando quanto più possibile la discrezionalità del giudice, as-

soggettandola a presupposti più vincolati in modo da rendere sempre effettiva la funzione di garanzia svolta dalla motivazione ed arricchendo la descrizione delle fattispecie in modo da conciliare l'esigenza della certezza del diritto con quella di assicurare un collegamento oggettivo e razionale tra le fattispecie medesime e le valutazioni dell'interprete;

2) realizzare concretamente le finalità di garanzia della libertà personale del cittadino poste a fondamento della normativa sul così detto tribunale della libertà, ammettendo il difensore in camera di consiglio nei limiti in cui ciò sia compatibile con la tutela del segreto istruttorio e con la necessità di evitare che il tribunale per il riesame possa essere sollecitato a compiere atti istruttori o che possano comunque acquisire rilevanza in istruttoria;

3) consentire immediatamente il ricorso per cassazione contro il mandato di cattura quando vengano dedotti soltanto motivi di diritto;

4) ampliare la concreta sfera di azione della difesa in istruttoria inserendo i confronti tra i coimputati e tra imputati e testimoni nell'ambito degli atti a cui i difensori delle parti interessate hanno diritto di assistere, avendo tuttavia cura di prevedere eccezioni con precise conseguenze sull'uso processuale dell'atto.

A tal fine sono stati previsti i seguenti articoli.

Con l'articolo 1 (sostitutivo dell'articolo 252 del codice di procedura penale) si è stabilito che per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che esistano « gravi indizi » e che non bastano, quindi, « sufficienti indizi », restringendo in tal modo, in linea con la direttiva n. 59 della delega approvata dal Senato il 21 novembre 1986, l'area di esercizio del relativo potere da parte del giudice.

Con l'articolo 2 (sostitutivo dell'articolo 253 del codice di procedura penale), sulla falsariga dell'articolo 280 del progetto preliminare redatto nel 1978 dalla Commissione ministeriale in forza della delega del 1974, da un lato sono stati ridotti i casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio e, dall'altro, sono stati elencati con precisione i delitti o le categorie di delitti per cui deve essere emesso, escludendo l'inserimento generico di delitti richiamati soltanto per la pena minima o massima e definendo meglio le fattispecie.

Con l'articolo 3 (sostitutivo dell'articolo 254 del codice di procedura penale), seguendo un preciso orientamento già espresso negli articoli 278 e 279 del progetto preliminare, si è operata una distinzione, sempre nell'ambito del mandato di cattura facoltativo, tra il potere di emettere il mandato nell'ipotesi di fuga o di pericolo di fuga oppure di esigenze istruttorie (tutte rientranti tra le esigenze processuali) ed il potere di emettere il mandato nell'ipotesi di pericolo, desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato, per le esigenze di tutela della collettività. Nella prima ipotesi il potere è stato previsto con riferimento a delitti e nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 236, nei quali, in fla-

granza di reato, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arresto; nella seconda ipotesi il potere è stato attribuito con riferimento ai casi previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 235, nei quali, in flagranza di reato, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno l'obbligo di arresto.

Per evitare motivazioni generiche si è precisato che il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova devono essere desunti da elementi specifici.

L'articolo 4 ha inserito, in calce al terzo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale, una disposizione in virtù della quale l'imputato, anziché presentare richiesta di riesame contro il mandato di cattura, può proporre direttamente ricorso per cassazione quando, essendo il gravame fondato su motivi di diritto, non è necessario l'intervento del giudice di merito.

L'articolo 5 (con il quale è stato inserito un comma dopo il comma quinto dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale) ha introdotto il diritto del difensore dell'imputato, che ne faccia istanza, di essere ammesso in camera di consiglio per illustrare la richiesta di riesame.

L'esigenza di tutelare il segreto istruttorio e di evitare che la camera di consiglio diventi un mezzo di controllo, non del singolo atto ma dell'istruttoria in corso, e, quindi, quasi un doppio binario rispetto all'istruttoria principale, non permette di estendere ulteriormente l'ambito di estrinsecazione dell'attività del difensore; questi, comunque, potrà sempre avvalersi degli atti nei quali è intervenuto o che gli sono stati depositati e, sia pure entro i limiti fissati, potrà instaurare una specie di discussione in contraddittorio con il pubblico ministero.

Con l'articolo 6 (modificativo dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale) i confronti tra i coimputati e tra imputati e testimoni vengono inseriti tra gli atti a cui i difensori hanno diritto di assistere.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che in certe situazioni — purtroppo ancora attuali in processi di criminalità organizzata — per

esigenze di cautela processuale è necessario mantenere questo tipo di confronti vincolato al segreto istruttorio onde evitare l'inquinamento della prova, si è prevista la possibilità che il giudice, con provvedimento motivato, disponga che l'atto sia compiuto senza l'intervento del difensore (e quindi anche senza avviso). In tal caso, tuttavia, la mancanza dell'intervento del difensore rende l'atto inutilizzabile come elemento di prova nel giudizio.

Quest'ultima disposizione è coerente con il sistema previsto dalla delega approvata dal Senato il 21 novembre 1986, secondo cui gli atti compiuti dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, ai quali il difensore non abbia diritto di assistere, sono utilizzabili in dibattimento soltanto per le opportune contestazioni e non possono essere allegati al fascicolo processuale del giudice (vedi direttiva n. 76).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 252 — *Condizioni generali per la emissione di mandati od ordini.* — Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che esistano gravi indizi di colpevolezza a carico di colui contro il quale il provvedimento viene emesso. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di prove e l'imputato non è stato già interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione ».

Art. 2.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 253 — *Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.* — Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di uno dei seguenti delitti consumati o tentati:

- 1) genocidio;
- 2) delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
- 3) delitti contro l'incolumità pubblica per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
- 4) epidemia o avvelenamento dolosi di acque o sostanze alimentari;
- 5) incendio, naufragio o disastro aereo dolosi;
- 6) impossessamento o dirottamento della nave o dell'aeromobile;

- 7) omicidio doloso;
- 8) delitto doloso quando dal fatto è derivata la morte di una o più persone;
- 9) riduzione in schiavitù, tratta, commercio, alienazione o acquisto di schiavi;
- 10) violenza carnale consumata;
- 11) rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- 12) delitti previsti dall'articolo 416, commi primo e terzo, e dall'articolo 416-bis, comma secondo, del codice penale;
- 13) delitti previsti dagli articoli 71, 73, 75 e 76, commi secondo e terzo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Art. 3.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 254 — *Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.* — Se vi è fuga o pericolo di fuga, ovvero pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitti nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 236.

Se vi è pericolo, desunto dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato, che questi commetta gravi delitti della stessa indole di quello per cui si procede, il mandato di cattura può essere emesso nei casi previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 235.

Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova devono essere desunti da elementi specifici ».

Art. 4.

1. Nel terzo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediata-

mente ricorso per cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame ».

Art. 5.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire *in camera di consiglio*, prima che il tribunale deliberi ai sensi del terzo comma. In tal caso il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero ed al difensore non meno di cinque giorni prima di quello stabilito. Il tribunale decide, sentite le parti, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti ».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« I difensori delle parti direttamente interessate hanno diritto di assistere ai confronti tra coimputati e tra imputati e testi. Il giudice può disporre, con provvedimento motivato, che l'atto sia compiuto senza l'intervento del difensore; in tal caso l'atto non può essere utilizzato come elemento di prova nel giudizio.

I difensori hanno altresì diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle riconoscizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta ».